

**ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E
AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E
CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO 3 FEBBRAIO 2020 N. 21

Emendamento 1

All'Art. 1 del DD 21/2020 la lettera i) è aggiunto il seguente comma:

1. Bis La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

i) "conti di passaggio": conti di corrispondenza bancari transfrontalieri o nazionali utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;

Emendamento 2

All'Art. 1 del DD 21/2020 la lettera i) è aggiunto il seguente comma:

1. Ter La lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

r) "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali o comunque nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'art. 1 bis dell'allegato tecnico;

Emendamento 3

Dopo l'articolo 2 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 2 bis:

Articolo 2 bis


(Modifiche all'art. 7 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

1. Qualora l'Agenzia, all'esito dell'analisi finanziaria svolta, rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio, reati presupposto oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette all'Autorità giudiziaria la relazione di analisi e la documentazione correlata tramite canale dedicato, sicuro e protetto.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Deposito in Data 17/02/2020 h. 11:55

The block contains several handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as 'Angeli'. There are also several illegible signatures. A blue stamp is partially visible, containing the text 'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE' and 'Deposito in Data 17/02/2020 h. 11:55'. A large, stylized signature is written to the right of the stamp.

Emendamento 4

Dopo l'articolo 2 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 2 ter:

Articolo 2 ter

(Modifiche all'art. 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

1. L'Agenzia, l'Autorità di polizia e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol collaborano anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, stipulando appositi protocolli d'intesa.

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

3. Le informazioni devono essere scambiate tramite canali dedicati, sicuri e protetti e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del reato presupposto e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.

Emendamento 5

Dopo l'articolo 2 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 2 quater:

Articolo 2 quater

(Modifiche all'art. 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

Art. 14

(Collaborazione con la Banca Centrale)

1. L'Agenzia e Banca Centrale collaborano, anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, tramite canali dedicati, sicuri, protetti e sulla base di appositi protocolli d'intesa.

2. Al di fuori dei casi in cui la Banca Centrale opera quale soggetto designato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), c), d), e) e f), o nell'esercizio delle altre sue funzioni statutarie, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.

3. La Banca Centrale fornisce all'Agenzia i dati relativi ai soggetti finanziari nonché le informazioni utili a svolgere l'analisi finanziaria e le altre funzioni previste per legge.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 17/02/2020 h 11:55


Emendamento 6

Dopo l'articolo 3 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 3 bis:

Articolo 3 bis

(Modifiche all'art. 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente comma 6:

6. Il registro soggetti non finanziari di cui al precedente comma 5, ad esclusione dei soggetti sospesi o cancellati, è reso liberamente disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet limitatamente al nome e cognome ovvero alla denominazione del soggetto designato, al numero di iscrizione nel predetto registro e al codice operatore economico se attribuito.

Emendamento 7

Dopo l'articolo 5 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 5 bis:

Articolo 5 bis

(Modifiche all'art. 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi pari o superiore ai 1.000 euro;

Emendamento 8

Dopo l'articolo 5 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 5 ter:

Articolo 5 ter


(Modifiche all'art. 23 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente comma 3:

3. I soggetti designati sono tenuti a includere la figura del beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita come fattore di rischio rilevante nel determinare se siano applicabili misure rafforzate di adeguata verifica. Se il soggetto designato stabilisce che un beneficiario, diverso da persona fisica, presenta un rischio più elevato, è tenuto ad adottare misure rafforzate ivi comprese misure ragionevoli per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo del beneficiario al momento del pagamento del capitale o della rendita.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 17/02/2020 h 11:55

 3

Emendamento 9

Dopo l'articolo 7 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 7 bis:

Articolo 7 bis

(Modifiche all'art. 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

1. L'articolo 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è così modificato:

Art. 30

(Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie e utilizzo di conti di passaggio nazionali)

- 1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.*
- 2. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazione fittizia, accesi all'estero.*
- 3. Nel caso di conti di passaggio nazionali, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il corrispondente abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire allo stesso, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.*

Emendamento 10

Dopo l'articolo 7 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 7 ter:

Articolo 7 ter

(Modifiche all'art. 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)


5. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente comma 3:
- 3. In caso di pagamento di premi per contratti di assicurazione vita, incluse le polizze temporanee caso morte, nonché in caso di prestazioni a titolo di liquidazioni, riscatti o altri pagamenti dovuti per contratti di assicurazione dalle imprese di assicurazione, anche a mezzo intermediari assicurativi, non è consentito l'uso di denaro contante.*

Emendamento 11

Dopo l'articolo 13 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 13 bis:

Articolo 13 bis

(Modifiche all'art. 1 bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 17/07/2020 h. 11:55


1. Il comma 3 dell'articolo 1 bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è modificato come segue:

*3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari **nonché sulla titolarità effettiva.***

Emendamento 12


Dopo l'articolo 14 del DD 21/2020 è inserito il seguente art. 14 bis:


Articolo 14 bis


(Modifiche all'art. 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m.)

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.s.m. è introdotto il seguente comma 4 bis:

*4 bis. Il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo. **La pubblicazione e l'aggiornamento avvengono previa consultazione della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.***



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 17/02/2020 h 11:55




5